



COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 30/09/2020

OGGETTO:

TARIFFE TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019

L'anno 2020 il giorno **trenta** del mese di **Settembre** alle ore **20:30** nella sede dell'Amministrazione comunale, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A):

Cognome Nome	Carica	P/A
SISTI ROBERTA	Sindaco	P
DOSSI FILIPPO SEBASTIANO	Consigliere	P
OMETTO MAURO	Consigliere	P
VERZELETTI EVA SIMONA	Consigliere	P
FERRARI GIUSEPPE	Consigliere	A
BULGARO GIULIANA	Consigliere	P
CAZZAGO ALESSANDRO	Consigliere	P
POLETTI GIOVANNI	Consigliere	P
CAPITANIO CRISTINA	Consigliere	P
MONDINI LUCA	Consigliere	A
ORLANDI GIOVANNA	Consigliere	A
SQUASSONI MICHELA	Consigliere	P
LECCI ALESSANDRO	Consigliere	P

Totale Presenti 10 Totale Assenti 3

Assiste all'adunanza il Segretario comunale, Dott. Antonio Tommaselli, che provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto il numero legale dei presenti, il Sindaco, Dott.ssa Roberta Sisti, assume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Visti i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare.

Visti i commi 683 e 683 bis, quest'ultimo aggiunto dall'art. 57 bis del DL 124/2019, convertito con L 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano:

683. "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."

683-bis. "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."

Richiamati:

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede l'approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il comma 2 dell'art. 107 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, modificato in ultima istanza dal Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, che fissa il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30 settembre 2020;
- Il comma 5 del richiamato art. 107 che ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Visto inoltre il comma 15-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che così dispone: . "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

Verificato che per il solo anno 2020 tali termini sono stati differiti rispettivamente al 31 ottobre e 16 novembre dal DL n. 18 del 17.03.2020.

Richiamata la propria Deliberazione n. 1 del 23.01.2019 ad oggetto “Tari 2019-Approvazione del Piano finanziario e delle tariffe” per il Comune di Torbole Casaglia 2019 con la quale è stato definito il costo del ciclo dei rifiuti da coprire interamente con la Tassa sui rifiuti – TARI.

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.

Dare atto che, si sensi di quanto disposto dall’art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/97, ed al fine di assicurare agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata, nel Regolamento sono stati previsti idonei correttivi a favore di soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico prevedendo agevolazioni articolate su quattro fasce di reddito calcolato ai fini ISEE o ulteriori agevolazioni a seguito di situazioni di crisi e/o carenza occupazionale ovvero interventi di agevolazione per la raccolta differenziata e per il riciclo.

Richiamato l’art. 9, comma 1, del Regolamento delle Entrate Tributarie comunali, che dispone che “con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi e differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o che si trovino in particolari situazioni con criteri individuati nella medesima deliberazione, se non disposto diversamente da legge statale.”.

Visto l’eccezionale momento di difficoltà dell’intero paese ventosi a creare dal mese di febbraio per l’emergenza coronavirus - COVID 19 e il susseguirsi di decreti legge con varie tipologie di misure restrittive e per fronteggiare i contagi, sospendendo le manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludica, sportiva, e religiosa, i servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado, apertura la pubblico dei musei od altri luoghi di cultura, oltre a misure di chiusura delle attività non essenziali.

Visti:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella L. 5 marzo 2020, n. 13, che dispone misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare: l'art. 67, in tema di sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori.

Richiamato il DPCM del 22 marzo 2020, che, con effetto dalla sottoscrizione, detta misure di contenimento del contagio, fra le quali, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la chiusura di tutte le strutture ricettive, il fermo delle attività nei cantieri, fatti salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete stradale.

Visto il D.L 25 marzo 2020, n. 19.

Richiamato il DPCM dell'1 aprile, che dispone misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché la proroga fino al 13 aprile delle disposizioni dei decreti precedenti e il Decreto del Presidente della Regione Piemonte del 21 marzo 2020, n. 36, che proroga al 13 aprile le disposizioni dei decreti precedenti.

Richiamato il DPCM del 10 aprile 2020 di proroga delle disposizioni restrittive fino al 3 maggio 2020.

Stante la difficoltà nell'elaborazione dei Piani Finanziari secondo il nuovo metodo previsto dalla delibera 443/2019 di ARERA e che la normativa ha concesso più tempo per la preparazione dei Piani Finanziari 2020.

Vista la situazione economica attuale si ritiene opportuno confermare per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) del 2019 per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche, per evitare eventuali aumenti di tariffa derivanti dal Pef Arera, in un così difficile momento storico.

Ritenuto inoltre di fare propria la proroga in ottemperanza alle disposizioni normative contingenti, disposta dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 37 del 10 giugno 2020 con la quale è stato differito il termine di versamento dell'acconto Tari per l'anno 2020 al 31 ottobre p.v..

Preso atto che l'emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica per l'intera comunità di Torbole Casaglia, con ricadute negative su tutta la popolazione, ma in particolare sulle attività economiche e data quindi la necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, con l'introduzione di riduzioni specifiche o esenzioni temporanee per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio.

Richiamato il "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)", in approvazione in data odierna e in particolare gli articoli 21 e 22.

Ritenuto necessario confermare le agevolazioni ivi introdotte dando atto che le stesse saranno disposte a valere sulle tariffe TARI 2020 ed accordate in sede di conguaglio a saldo.

Rilevato che le esenzioni/riduzioni previste nel Regolamento comunale, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

Viste le modifiche introdotte dalle deliberazioni di ARERA n. 444/2019 e 59/2020 in relazione al contenuto minimo delle bollette di pagamento TARI.

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI e ritenuto necessario per l'anno 2020, per quanto espresso in premessa, posticipare la bollettazione della TARI, modificando le scadenze di pagamento delle bollette TARI.

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'area finanziaria, contabile e tributaria.

Acquisito al protocollo comunale n. 11296 del 25.09.2020 il parere favorevole del Revisore unico dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2bis, del D.L. 174/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte del vice Sindaco, Assessore al Bilancio, Filippo S. Dossi, e dato atto che non vi sono stati interventi da parte dei Consiglieri presenti.

Dato atto che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e che la relativa trascrizione verrà pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e depositata presso l'ufficio Segreteria comunale, dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione.

Con 8 voti favorevoli e 2 astenuti (Squassoni e Lecci) espressi dagli aventi diritto nei modi di legge.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- 1) Di approvare le tariffe della TARI per l'anno 2020, confermando e adottando le tariffe applicate per l'anno 2019, per evitare eventuali aumenti di tariffa in un così difficile momento storico, come elencate nell'allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e dando atto che entro il 31 dicembre 2020 (ai sensi dell'art. 107, c 4 e 5 del DL 18 /2020) l'Ente provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 – secondo il metodo ARERA.
- 2) Di dare atto che le Tariffe della TARI di cui al precedente punto 3) sono maggiorate del TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs 504/92), come previsto dal comma 666 dell'art 1 della L n. 147/2013, nella misura del 5 per cento sull'importo.
- 3) Di posticipare l'invio delle bollette in acconto TARI, previsto nel mese di giugno al mese di ottobre 2020, e per quanto stabilito nell'approvando regolamento, di posticipare al mese di marzo 2021 l'invio degli avvisi di pagamento a saldo Tari.
- 4) Di trasmettere a decorrere dall'anno d'imposta 2020, a norma dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze-esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D.Lgs 360/1998, dando atto che per il solo anno 2020 tali termini sono posticipati rispettivamente al 31 ottobre e 16 novembre.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con 8 voti favorevoli e 2 astenuti (Squassoni e Lecci) espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott.ssa Roberta Sisti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Tommaselli

Documento firmato digitalmente (art.24 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i)



COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Provincia di Brescia

IL REVISORE DEI CONTI

VERBALE n. 42/2020

OGGETTO: Parere sulla proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto il "TARIFFE TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019".

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di settembre, presso la propria sede, l'Organo di Revisione - Revisore Unico dei Conti - Dott. Giampaolo Borella, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 28 Novembre 2018 dichiarata immediatamente eseguibile, esamina la documentazione ricevuta al fine di esprimere il parere di competenza sulla materia in oggetto.

IL REVISORE DEI CONTI

Richiamato l'art. 239 del D.lgs.vo 8 agosto 2000, n. 267 (Funzioni dell'Organo di Revisione).

Considerato che il sopra citato articolo, al comma 1, lettera b), punto 7, prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria esprima parere in materia di "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali".

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto.

Viste, in particolare, le motivazioni addotte nella proposta di deliberazione che conferma le tariffe TARI 2019 per l'anno 2020 in attesa di procedere con l'approvazione del PEF 2020 il cui termine è fissato al 31 dicembre 2020.

Dato atto che con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del sopra citato atto deliberativo si adegua l'applicazione della nuova TARI alla nuova disciplina tributaria introdotta dalla Legge n. 160/2019 e alle norme vigenti.

Ravvisati i presupposti e il rispetto delle norme citate,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla proposta di deliberazione per l'approvazione della "TARIFFE TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 " anche con riferimento alla congruità, coerenza, attendibilità contabile.

L'Organo di Revisione - Revisore Unico dei Conti -
Dott. Giampaolo Borella

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ESTRATTO DAL PIANO FINANZIARIO TARI 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.1/2019

4.2 TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

codice	descrizione categoria	nucleo	superfici	num. utenze	coeff. KA	tariffa fissa €/mq
31	USO DOMESTICO - FINO A 1 COMPONENTE	1	57110	680	0,8	0,248554
31	USO DOMESTICO - 2 COMPONENTI	2	82365	789	0,94	0,292051
31	USO DOMESTICO - 3 COMPONENTI	3	59709	543	1,05	0,326228
31	USO DOMESTICO - 4 COMPONENTI	4	48415	446	1,14	0,35419
31	USO DOMESTICO - 5 COMPONENTI	5	11254	106	1,23	0,382152
31	USO DOMESTICO - 6 O PIU' COMPONENTI	6	6198	66	1,3	0,403901
codice	descrizione categoria	nucleo	superfici	num. utenze	coeff. KA	tariffa fissa €/mq
32	ACCESSORIA USO DOMESTICO - FINO A 1 COMPONENTE	1	9933	484	0,8	0,248554
32	ACCESSORIA USO DOMESTICO - 2 COMPONENTI	2	14395	627	0,94	0,292051
32	ACCESSORIA USO DOMESTICO - 3 COMPONENTI	3	10266	439	1,05	0,326228
32	ACCESSORIA USO DOMESTICO - 4 COMPONENTI	4	8594	357	1,14	0,35419
32	ACCESSORIA USO DOMESTICO - 5 COMPONENTI	5	1850	82	1,23	0,382152
32	ACCESSORIA USO DOMESTICO - 6 O PIU' COMPONENTI	6	873	48	1,3	0,403901

UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

codice	descrizione categoria	nucleo	superfici	num. utenze	coeff. KB	tariffa var. €/utenza	Tariffe variabili ridotte	
							riduzione uso composte	riduzione uso stagionale
31	USO DOMESTICO - FINO A 1 COMPONENTE	1	57110	680	1	43,955504	39,55995	30,7688528
31	USO DOMESTICO - 2 COMPONENTI	2	82365	789	1,8	79,119907	71,20792	55,3839349
31	USO DOMESTICO - 3 COMPONENTI	3	59709	543	2,1	92,306558	83,07590	64,6145906
31	USO DOMESTICO - 4 COMPONENTI	4	48415	446	2,6	114,28431	102,85588	79,999017
31	USO DOMESTICO - 5 COMPONENTI	5	11254	106	3,1	136,26206	122,63586	95,3834434
31	USO DOMESTICO - 6 O PIU' COMPONENTI	6	6198	66	3,4	149,44871	134,50384	104,6140998
codice	descrizione categoria	nucleo	superfici	num. utenze	coeff. KB	tariffa var. €/utenza		
32	ACCESSORIA USO DOMESTICO - FINO A 1 COMPONENTE	1	9933	484	0	0		
32	ACCESSORIA USO DOMESTICO - 2 COMPONENTI	2	14395	627	0	0		
32	ACCESSORIA USO DOMESTICO - 3 COMPONENTI	3	10266	439	0	0		
32	ACCESSORIA USO DOMESTICO - 4 COMPONENTI	4	8594	357	0	0		
32	ACCESSORIA USO DOMESTICO - 5 COMPONENTI	5	1850	82	0	0		
32	ACCESSORIA USO DOMESTICO - 6 O PIU' COMPONENTI	6	873	48	0	0		

4.3 TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

codice	descrizione categoria	superfici	num. utenze	coeff. KC	tariffa fissa €/mq
1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	13619	29	0,67	0,370945
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0	0	0	0
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	25006	69	0,6	0,332189
4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	1451	7	0,88	0,487211
5	STABILIMENTI BALNEARI	0	0	0	0
6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	7559	9	0,6	0,332189
7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	0	0
8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	970	16	1,08	0,597941
9	CASE DI CURA E RIPOSO	867	2	1	0,553649
10	OSPEDALI	0	0	0	0
11	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	5544	70	1,52	0,841546
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	743	3	0,915	0,506589
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	11227	29	1,2	0,664379
14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	445	5	1,8	0,996568
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	2065	10	0,83	0,459529
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0	0	0	0
17	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	855	12	1,48	0,819401
18	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	6149	19	1,03	0,570258
19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	4257	18	1,25	0,692061
20	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	81152	67	0,82	0,453992
21	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	39991	74	0,82	0,453992
22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	2122	14	3	1,660947
23	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	912	3	3	1,660947
24	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	1321	16	3	1,660947
25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1233	9	2,02	1,118371
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	244	2	2,07	1,146053
27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	325	7	4	2,214596
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0	0	0	0
29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	0	0	0	0
30	DISCOTECH,NIGHT CLUB	0	0	0	0

UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

codice	descrizione categoria	superfici	num. utenze	coeff. KD	tariffa var. €/mq
1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	13619	29	4,5	0,690615
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0	0	0	0
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	25006	69	4,9	0,752003
4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	1451	7	7,21	1,106519
5	STABILIMENTI BALNEARI	0	0	0	0
6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	7559	9	4,22	0,647643
7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	0	0
8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	970	16	7,76	1,190927
9	CASE DI CURA E RIPOSO	867	2	8,2	1,258454
10	OSPEDALI	0	0	0	0
11	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	5544	70	12,45	1,910701
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	743	3	7,545	1,157931
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	11227	29	9,85	1,511679
14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	445	5	14,78	2,268287
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	2065	10	6,81	1,045131
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0	0	0	0
17	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	855	12	12,12	1,860056
18	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	6149	19	8,48	1,301426
19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	4257	18	10,25	1,573068
20	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	81152	67	6	0,92082
21	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	39991	74	7	1,07429
22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	2122	14	40	6,1388
23	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	912	3	35	5,37145
24	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	1321	16	31	4,75757
25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1233	9	16,55	2,539929
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	244	2	17	2,60899
27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	325	7	50	7,6735
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0	0	0	0
29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	0	0	0	0
30	DISCOTECH,NIGHT CLUB	0	0	0	0

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.